

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME'	Giuseppe	-	Presidente	-
Dott. PETTI	Giovanni B.	-	Consigliere	-
Dott. RUBINO	Lina	-	Consigliere	-
Dott. CARLUCCIO	Giuseppa	-	Consigliere	-
Dott. VINCENTI	Enzo	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15960-2008 proposto da:

D.S.A.L. ((OMISSIS)), D.S.M.

((OMISSIS)) ed O.C. ((OMISSIS)),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo
studio dell'avvocato MACHETTA MARCO, rappresentati e difesi dagli
avvocati HINEGK ANNA MARIA e TROIANI RUGGERO giusta procura in calce
al ricorso;

- ricorrenti -

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA EX U.L.S.S. N. (OMISSIS) DELLA REGIONE
VENETO

((OMISSIS)), in persona del proprio Commissario Liquidatore
legale rappresentante pro tempore Dott.ssa B.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell'avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CATTARIN AMLETO e AZZINI ALESSANDRO giusta
procura in calce al ricorso notificato;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 207A/2001 del TRIBUNALE di VERONA, depositata
il 28/06/2007, R.G.N. 11971/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/03/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l'Avvocato ANNA MARIA HINEGK;

udito l'Avvocato CARLO ALBINI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. - La Gestione Liquidatoria della ex ULSS n. (OMISSIS) della Regione Veneto proponeva, nel giugno 2005, un primo ricorso in opposizione al pignoramento promosso nei suoi confronti da D.S.A.L., D.S.M. e O.C.; seguiva ulteriore opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. all'atto di precetto, per l'importo di Euro 1.178.623,40, notificato dagli anzidetti esecutanti nel giugno 2005 e fondato sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 447/2005.

La medesima Gestione Liquidatoria, con ricorso depositato in data 1 luglio 2005, si opponeva altresì al pignoramento presso terzi eseguito dai medesimi esecutanti in relazione all'anzidetto atto precetto per l'importo di Euro 1.178.623,40.

In tutte le opposizioni, la Gestione Liquidatoria della ex ULSS n. (OMISSIS) della Regione

Veneto assumeva che l'esecuzione era avvenuta senza il rispetto del termine di centoventi giorni di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30), che deve intercorrere tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del precetto, altresì adducendo che, per via di un errore materiale recato dalla sentenza costituente titolo esecutivo, i creditori precedenti avevano preteso voci non dovute.

Gli opposti, nel costituirsi in tutti i giudizi, sostenevano che le ULSS, in quanto enti pubblici economici, non potevano beneficiare del termine dilatorio di cui al citato art. 14; eccepivano, poi, la tardività delle opposizioni, da ritenersi promosse ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; contestavano, infine, di aver richiesto somme eccessive o non dovute.

Riuniti i giudizi ed espletata c.t.u. contabile, l'adito Tribunale di Verona, con sentenza resa pubblica in data 28 giugno 2007, in accoglimento delle opposizioni proposte dalla Gestione Liquidatoria ex ULSS n. (OMISSIS) della Regione Veneto, dichiarava la nullità degli atti di precetto e di pignoramento ad essa notificati da D.S. A.L., D.S.M. e O.C..

Il giudice dell'opposizione - qualificata l'opposizione proposta dalla P.A. contro il precetto intimato prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo come opposizione all'esecuzione (e non già opposizione agli atti esecutivi) - riteneva la nullità degli anzidetti atti in ragione dell'applicabilità nei confronti della Gestione Liquidatoria opponente del D.L. n. 669 del 1996, art. 14 e, dunque, del relativo termine dilatorio non rispettato dagli esecutanti; ciò sul presupposto che detta Gestione era da ascrivere al novero degli enti pubblici non economici.

Il Tribunale di Verona soggiungeva, altresì, che l'esecuzione era comunque infondata nel merito, emergendo, anche in forza della espletata consulenza tecnica, che gli esecutanti avevano agito per somme eccessive o non dovute.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono D.S.A. L., D.S.M. e O.C., sulla base di cinque motivi.

Ha depositato controricorso la Gestione Liquidatoria della ex ULSS n. (OMISSIS) della Regione Veneto.

Entrambe le parti hanno illustrato le rispettive ragioni con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ed hanno discusso la causa in udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione proposta in questa sede dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Verona resa pubblica il 28 giugno 2007, giacchè nei giudizi di opposizione all'esecuzione decisi con provvedimento pubblicato a partire dal 1 marzo 2006, la sentenza - a norma dell'art. 616 cod. proc. civ. come modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 (non trovando nella specie applicazione, *ratione temporis*, l'ulteriore modificazione della stessa disposizione recata dalla L. n. 69 del 2009) - non è impugnabile con l'appello ed è perciò soggetta al ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, (tra le tante, Cass., 30 aprile 2011, n. 9591).

2. - Sempre in via preliminare, va invece dichiarata - in linea con l'orientamento stabile di questa Corte (tra le tante, Cass., 13 marzo 2007, n. 5867) - l'inammissibilità del controricorso, in quanto la procura è stata rilasciata in calce non già allo stesso controricorso, ma alla copia del ricorso notificato dalla controparte, mancando in tal modo la prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso; tale incertezza, in assenza (come nel caso di specie) di specifica indicazione di siffatta procura, non è superabile neppure con il mero richiamo

fatto nel controricorso alla procura conferita in calce al ricorso notificato. Tuttavia, pur non essendo detta procura valida per la proposizione del controricorso, nè per la formulazione di memorie, essa è però idonea a consentire la partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendovi essere, in quest'ultimo caso, incertezza alcuna circa l'anteriorità del conferimento del mandato (Cass., 24 maggio 2004, n. 9916).

3. - Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.L. n. 669 del 1996, art. 14 e agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ..

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso di specie il D.L. n. 669 del 1996, art. 14 (che prescrive il necessario rispetto del termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e quella del relativo precetto nei soli casi in cui le pubbliche amministrazioni eseguite siano enti pubblici non economici) in quanto una esatta interpretazione delle disposizioni legislative rilevanti in materia (dalla L. n. 70 del 1975 al D.Lgs. n. 517 del 1993 ed al D.Lgs. n. 229 del 1999), aderente ad un certo orientamento della giurisprudenza amministrativa e di legittimità (quadro normativo e giurisprudenziale su cui i ricorrenti argomentano diffusamente), condurrebbe alla qualificazione delle ULSS in termini di enti pubblici economici.

E' formulato il seguente quesito di diritto: "le Unità Sanitarie Locali non possono essere qualificate enti pubblici non economici e non possono pertanto avvalersi della procedura prevista dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14".

3.1. - Il motivo, seppur ammissibile (in riferimento alla prescrizione di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile *ratione temporis*), è comunque infondato.

I ricorrenti - senza rispettare il termine dilatorio di centoventi giorni prima di procedere ad esecuzione forzata ed alla notifica dell'atto di precetto previsto dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30 del 1997) in riferimento alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici - hanno proceduto in *executivis* per un credito vantato nei confronti di una Gestione Liquidatoria di ex ULSS (segnatamente, della ex ULSS n. (OMISSIS) della Regione Veneto). Si tratta, dunque, di un credito maturato entro il 31 dicembre 1994 (come del resto emerge dalla stessa sentenza impugnata, là dove - come a pag. 6 - si indica la data di devalutazione della sorte capitale nel 18 ottobre 1986), data in cui risulta *ex lege* cristallizzata la situazione debitoria delle unità sanitarie locali.

Occorre, quindi, dar conto, sia pure in sintesi, del quadro normativo rilevante ai fini della decisione, con la precisazione, sin d'ora, della inconferenza di quel plesso di norme richiamate in ricorso che attengono ad epoca precedente alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, che ha dato origine al sistema organizzativo delle USL. A tal riguardo può muoversi dalla disciplina di riordino in materia sanitaria dettata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che ha determinato la soppressione di dette USL e l'istituzione delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di "personalità giuridica pubblica di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica" (art. 3). Successivamente, con la L. 23 dicembre 1994, n. 724, si è disposto (art. 6) che i debiti ed i crediti delle pregresse gestioni delle USL non avrebbero dovuto gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, a tal fine dovendo le Regioni predisporre "apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime". Quindi, con la legge 23 dicembre 1995, n. 549, si è stabilito (all'art. 2, comma 14) che per l'accertamento della situazione debitoria delle USL al 31 dicembre 1994, le Regioni dovevano attribuire ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende, e che le "gestioni a stralcio" erano trasformate in "gestioni liquidatorie". Inoltre, il D.L. 13 dicembre 1996, n. 630, artt. 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 1997, n. 21, hanno continuato ad identificare nelle Regioni gli enti divenuti titolari delle passività delle sopresse USL e perciò obbligati a ripianarle, alle stesse affidando anche le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti proprio

in tema di finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994.

La giurisprudenza di questa Corte - i cui approdi si compendiano nella ricostruzione, a fini nomofilattici, operata da Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10135 - ha escluso che, in base al ricordato assetto normativo, vi sia stata una successione in universum ius delle ASL alle preesistenti unità sanitarie e, nel contempo, ha individuato nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i loro debiti, venendo così a realizzare una successione a titolo particolare limitatamente a tali situazioni giuridiche pregresse, al fine di conseguire lo scopo di affrancare la nuova gestione delle Aziende sanitarie "da remore, intralci o pesi finanziari che non trovino causa nell'attività svolta da queste ultime". Un finalità, questa, che ha richiesto la creazione di strutture che operano per conto e nell'interesse degli enti successori (le Regioni) e che, (pur costituendo enti strutturalmente e finalisticamente diversi), sono rimaste in rapporto di compenetrazione organica con i medesimi anche quando sono state trasformate (dalla L. n. 549 del 1995) in "gestioni liquidatorie";

che fruiscono della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria), e sono rappresentate dal direttore generale delle neo costituite AUSL, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione. Ma per effetto di tale peculiare struttura possono assolvere alla funzione di tenere separata l'attività di accertamento delle obbligazioni delle cessate unità sanitarie da quelle delle nuove aziende sanitarie; nonchè di svolgere, su mandato dell'ente territoriale, compiti non limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui passivi, bensì estesi all'amministrazione e liquidazione della situazione debitoria, attraverso la fase dell'accertamento e ricognizione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate nei confronti delle USL alla data del 31 dicembre 1994" (così Cass., sez. un., n. 10135 del 2012, citata).

Appare, quindi, evidente che le attività innanzi descritte, cui le Gestioni Liquidatorie delle ex ULSS sono esclusivamente deputate, non portino affatto a qualificare le Gestioni stesse come enti pubblici economici, non potendosi in esse riscontrare in alcun modo i necessari caratteri dell'esercizio di un'attività di produzione di beni o servizi, analoga a quella di un comune imprenditore, con criteri di economicità, ravvisabili nell'almeno tendenziale equivalenza dei ricavi rispetto ai costi, che connotano l'ente pubblico economico (tra le altre, Cass., sez. un., 12 dicembre 1988, n. 6750).

Del resto, ad analoga conclusione - quanto alla natura di enti pubblici non economici - si perveniva, ad opera della costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass., sez. un., 3 febbraio 1996, n. 916; Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232;

Cass., sez. un., 8 agosto 2005, n. 16610), nei confronti delle stesse AUSL, sebbene l'attività da queste svolte istituzionalmente fosse ben più ampia di quella rimessa legislativamente alle Gestioni Liquidatorie. Ciò, ovviamente, prima dell'intervento novellatore del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 ad opera del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, il quale, innovando il precedente assetto organizzatorio, ha stabilito (al comma 1-bis) che "le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali". Ed è in questo diverso contesto disciplinatorio che è, quindi, maturata la più recente giurisprudenza citata dai ricorrenti (segnatamente, tra le più significative, Cass., sez. un., 30 gennaio 2008, n. 2031; Corte cost.

n. 49 del 2013; Cons. Stato, sez. 5, 9 maggio 2001, n. 2609) nel senso - coerente con il nuovo ed espresso dettato normativo di cui al citato D.Lgs. n. 229 del 1999 - della natura di ente pubblici economici delle ASL. Sicchè, attenendo la presente fattispecie alla posizione di debitore di una Gestione Liquidatoria ex ULSS, alla quale - come visto - è da riconoscere natura di ente pubblico non economico, nei confronti di detta Gestione deve trovare applicazione il D.L. n. 669 del 1996, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30 del 1997) e successive modificazioni (cfr. anche Cass., 24 febbraio 2001, n. 4498, che ha fatto piana e non controversa applicazione delle

citata disposizione nei confronti di Gestione Liquidatoria ex ULSS).

4. - Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ..

Il Tribunale, disattendendo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 16143 del 2001, ha erroneamente stabilito che quella proposta dalla Gestione Liquidatoria deve intendersi come opposizione all'esecuzione, perciò validamente proposta dopo i cinque giorni, e non quale opposizione agli atti esecutivi, che, invece, sarebbe stata tardiva.

E' formulato il seguente quesito di diritto: "l'opposizione proposta avverso il precetto intimato prima del decorso del termine previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all'esecuzione concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata e non l'esistenza del diritto del creditore istante di procedere alla medesima esecuzione".

5. - Con il terzo motivo è prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 159 e 617 cod. proc. civ..

La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui dichiara la nullità del precetto e del successivo atto di pignoramento, non potendo trovare applicazione la regola della propagazione delle nullità processuali ex art. 159 cod. proc. civ. con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi, dovendosi, questa, tradurre in una contestazione relativa ai singoli atti che la legge ritiene indipendenti gli uni dagli altri. Il Tribunale di Verona, nel dichiarare nulli l'atto di precetto ed il successivo atto di pignoramento, avrebbe quindi trascurato di considerare che nessuna opposizione è stata ritualmente notificata dalla Gestione Liquidatoria agli esecutanti nei termini previsti dall'art. 617 cod. proc. civ.. Del pari illegittimo sarebbe l'ordine di restituzione emanato sull'erroneo presupposto che l'atto di precetto, non opposto nei termini previsti, è valido ed efficace, così come il successivo pignoramento, e ciò in ragione dell'inapplicabilità, all'opposizione agli atti esecutivi, della regola relativa alla propagazione delle nullità processuali, non essendo mai stata l'ordinanza di assegnazione nè opposta, nè diversamente impugnata.

Sarebbe, quindi, priva di valida ragione giustificativa anche la decisione sull'obbligo solidale, in capo agli esecutanti, di restituzione delle somme percepite, in quanto quelle richieste dai D.S.M. e O.C. non sarebbero state oggetto di specifica opposizione.

E' formulato il seguente quesito di diritto: "nel processo esecutivo il principio della propagazione delle nullità dell'atto antecedente a quelli successivi indicato dall'art. 159 c.p.c. non trova applicazione e vale la regola che la mancata opposizione di un atto ne sana un vizio e che quest'ultimo non può essere messo in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo.

L'opposizione disciplinata dall'art. 617 c.p.c. è opposizione per i singoli atti; ogni situazione invalidante deve essere fatta valere con opposizione per i singoli atti nei termini indicati".

6. - Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 487 e 617 cod. proc. civ..

Poichè i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza modificabile e revocabile fino a che non abbia avuto esecuzione (art. 487 cod. proc. civ.) ed attesa l'avvenuta esecuzione dell'ordinanza con cui il giudice aveva disposto la materiale assegnazione della somma, i suoi eventuali vizi avrebbero dovuto essere fatti valere con il rimedio a ciò deputato, e cioè con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. La Gestione Liquidatoria non ha opposto, nè altrimenti impugnato l'ordinanza di assegnazione emessa il 15 novembre 2005 dal giudice dell'esecuzione, permettendo così alla stessa di divenire irrevocabile, con conseguente definitività

dell'assegnazione dell'importo ivi indicato.

E' formulato il seguente quesito di diritto: "le ordinarie caratteristiche di revocabilità e modificabilità di cui all'art. 487 c.p.c. trovano applicazione alle ordinanze del Giudice dell'esecuzione soltanto fino a quando le stesse non abbiano avuto esecuzione".

7. - I motivi dal secondo al quarto possono essere congiuntamente scrutinati, giacchè muovono da premesse comuni.

Essi - sebbene ammissibili in riferimento alla prescrizione di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile *ratione temporis* - sono infondati.

La giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata - dopo il diverso l'orientamento espresso da Cass., 21 dicembre 2001, n. 16143, evocata dai ricorrenti - nel senso che l'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14 (convertito in L. n. 30 del 1997), così come modificato dapprima dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147 e poi dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003), di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. Si è, infatti, precisato che detta disposizione pone "un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata" (tra le tante, Cass., 14 ottobre 2005, n. 19966; Cass., 20 settembre 2006, n. 20330; Cass., 26 marzo 2009, n. 7360; Cass., 21 marzo 2011, n. 6346; Cass., 24 settembre 2013, n. 21838).

Con ciò cadono tutte le censure che traggono linfa dalla erronea pretesa di ricondurre l'opposizione in questione a quella prevista dall'art. 617 cod. proc. civ..

Quanto, poi, ai profili di doglianza che attengono all'asserita inoperatività del principio della propagazione delle nullità ex art. 159 cod. proc. civ. ed all'immodificabilità dell'ordinanza di assegnazione di somme, in assenza di tempestiva opposizione agli esecutivi, va ribadito che, prima del decorso termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 citato, il creditore non ha neppure diritto di intimare precetto, che rappresenta atto preordinato all'esecuzione; "tale *spatium deliberandi* costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata" (Cass. n. 6346 del 2011, cit.; Cass., 17 settembre 2008, n. 23732).

Sicchè, i vizi formali del precetto e del pignoramento notificati prima del decorso del termine stabilito dalla legge (vizi altrimenti qualificati in termini di nullità) non possono non trasmettersi all'ordinanza di assegnazione (Cass. n. 21838 del 2013, cit.), con la conseguenza che l'opposizione all'esecuzione proposta precedentemente alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione delle somme (come nel caso di specie, avendo la Gestione Liquidatoria proposto più opposizioni all'esecuzione nel giugno e nel luglio 2005, mentre l'ordinanza di assegnazione delle somme è del 15 novembre 2005) risulta strumento processuale idoneo a travolgere anche gli effetti di detta ordinanza, al pari degli altri atti del processo esecutivo instaurato in violazione del termine fissato dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14, senza che vi sia necessità di instaurare anche l'opposizione agli atti esecutivi direttamente avverso la stessa ordinanza di assegnazione. Nè in tal senso si viene a collidere con il dictum della citata Cass. n. 21838 del 2013 - secondo cui il debitore esecutato può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso la predetta ordinanza, nel termine previsto dall'art.

617 cod. proc. civ., decorrente dalla sua pronuncia, al fine di far valere la violazione del citato art. 14 - giacchè, nel caso allora deciso la procedura esecutiva, intrapresa contro la P.A., era proseguita sino alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione senza che il debitore esecutato avesse mai proposto opposizione all'esecuzione, quale rimedio non più proponibile soltanto dopo che sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione che chiude il processo di esecuzione.

8. - Con il quinto motivo è dedotta vizio di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il convincimento del Tribunale, orientato nel senso di escludere la debenza delle somme, avrebbe preso le mosse da quella parte di elaborazione peritale ultronea rispetto ai limiti del quesito sottoposto al consulente tecnico d'ufficio, con cui lo stesso era richiesto di accertare soltanto se gli interessi legali fossero stati correttamente calcolati. Sicchè, il giudice dell'opposizione avrebbe inammissibilmente reinterpreto la sentenza costituente titolo esecutivo in senso contrario alle decisioni già assunte nel corso della procedura e cristallizzate in ordinanze già compiutamente eseguite. Ciò senza tener conto delle puntuali contestazioni esposte dagli stessi esecutanti avverso la relazione del consulente, adducendosi, per l'appunto, l'inammissibilità delle valutazioni interpretative del titolo esecutivo esorbitanti i limiti posti dal quesito.

8.1. - Il motivo è inammissibile, giacchè non è assistito dal cd.

"quesito di fatto", la cui formulazione - alla luce del diritto vivente (tra le molte, Cass., 18 novembre 2011, n. 24255; in precedenza anche Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603) - si impone ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette (come nella specie), a corredo del motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendo esso estrinsecarsi tramite apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflative del filtro di accesso a questa Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito.

Peraltro, la rilevata inammissibilità del motivo appare il riflesso stesso della sua stessa inconsistenza, giacchè risulta priva di influenza la censura rivolta al convincimento del giudice che si sia formato sulle risultanze di quella parte di elaborazione peritale esorbitante i limiti del quesito posto al consulente tecnico, ove le risposte del consulente stesso siano comunque attinenti alla materia in discussione, essendo in tal caso utilizzabili dal giudice indipendentemente dall'eventuale sconfinamento del mandato (Cass., 8 gennaio 2000, n. 117; Cass., 14 giugno 2002, n. 8579) . E nella specie non vi è dubbio che l'esatta individuazione della sorte capitale partecipi della stessa materia in discussione concernente il calcolo degli interessi sulla stessa sorte.

9. - Il ricorso va, dunque, rigettato.

I ricorrenti, in quanto soccombenti, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Gestione Liquidatoria, delle spese del presente giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo e ciò in riferimento alla sola discussione in udienza pubblica (che presuppone, comunque, lo studio della controversia).

PQM

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della Gestione Liquidatoria della ex ULSS n. (OMISSIS) della Regione Veneto, in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2014

Note

Utente: Avv Annamaria Crescenzi

www.iusexplorer.it - 09.06.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156